



ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2021

Deliberazione n. 6/2021

OGGETTO: Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un «*Progetto di Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”*».

Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l’adozione di un Regolamento recante “Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali”.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTI

- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- in particolare, gli articoli da 63 a 68 e 175 del suddetto Decreto legislativo e s.m.i.;
- l’articolo 170 del suddetto D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, il comma 11 di tale articolo, a norma del quale “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175*”;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 relativa a “*Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni*”;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse*”.

strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;

- in particolare, l'art. 12 di tale DM, recante “*Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”, adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con propria Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;
- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
- in particolare, il comma 3 dell’art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto D. L. n. 76/2020, il quale ha modificato l’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

RICHIAMATI

- il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI PO*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI Delta*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 19 luglio 2007 e successivamente approvato con DPCM 13 novembre 2008 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del fiume Reno, del torrente Idice – Savena Vivo, del torrente Sillaro e del torrente Santerno*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 1 del 6 dicembre 2002 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 567 del 7 aprile 2003) e Toscana (con DCR n. 114 del 21 settembre 2004), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il “*Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 2/1 del 28 settembre 1999 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 129 dell’8 febbraio 2000, nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il “*Piano stralcio per il bacino del torrente Senio*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Reno con Deliberazione n. 2/2 dell’8 giugno 2001 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1945 del 24 settembre 2001) e Toscana (con DCR n. 185 del 5 ottobre 2001), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;

- il “*Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 3/4 del 16 novembre 2001 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1559 del 9 settembre 2002 nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il “*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del Marecchia – Conca*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca con Deliberazione n. 2 del 30 marzo 2004 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1703 del 6 settembre 2004), Marche (con DCR n. 139 del 14 luglio 2004) e Toscana (con DCR n. 115 del 21 settembre 2004), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Marecchia – Conca;
- il “*Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSBRI)*” dei bacini idrografici romagnoli, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli con Deliberazione n. 3 del 3 ottobre 2002 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 350 del 17 marzo 2003, nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano dei bacini idrografici romagnoli;
- in particolare, gli Elaborati recanti le *Norme di Attuazione* dei Piani menzionati ai punti precedenti;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante “*Presenza d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*”;
- il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po (integrato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 219/2010) con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale*” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno (integrato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 219/2010) con Deliberazione del n. 231 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 26 ottobre 2016;
- la Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante “*Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010*”;
- la Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante “*Adempimenti conseguenti all'adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019*”;

PREMESSO CHE

- l'art. 67, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha stabilito che le Autorità di bacino distrettuali (istituite in ciascuno dei Distretti idrografici individuati ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto legislativo) sono competenti all'adozione di *piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico*. Tale competenza (precedentemente attribuita, nella vigenza dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., alle Autorità

di bacino nazionali, interregionali e regionali dall'art. 1 del D. L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267) è stata successivamente ribadita dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49;

- nella vigenza della citata legge n. 183/1989, le Autorità di bacino presenti nel territorio dell'attuale *Distretto idrografico del fiume Po* (poi sopresse a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 284/2016) avevano proceduto, in conformità al menzionato art. 1 del D. L. n. 180/1998, all'adozione, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, di *piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico* (di seguito anche brevemente indicati come *PAI*), tuttora vigenti, ognuno dei quali è corredato da elaborati cartografici contenenti l'individuazione di aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico e la loro classificazione sulla base delle condizioni di pericolosità e di rischio riscontrate a seguito di criteri tecnico – scientifici utilizzati nell'elaborazione dei diversi Piani;
- del pari, ognuno dei menzionati PAI è stato corredato da un apparato normativo per la sua attuazione. Nell'ambito di tali disposizioni (di seguito anche indicate come *Norme di Attuazione* o *NA*) sono state previste, in particolare, procedure finalizzate a definire le modalità per l'aggiornamento puntuale degli elaborati cartografici di Piano di cui al punto precedente, nel silenzio delle norme di legge sopra richiamate in ordine a tale particolare aspetto;
- tutti i suddetti PAI, pur essendo accomunati tra loro per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi, presentano tuttavia profonde e significative differenze in relazione al dettaglio della scala dei rispettivi elaborati cartografici, alle metodologie ed ai criteri di classificazione, individuazione e perimetrazione delle aree interessate da fenomeni di dissesti idraulico ed idrogeologico, alle definizioni utilizzate nell'ambito degli elaborati tecnici e normativi, alle disposizioni normative di attuazione riguardanti i vincoli e la disciplina delle attività consentite nelle aree in dissesto, alle attività di competenza, rispettivamente, delle Autorità di bacino e degli altri Enti e Amministrazioni presenti nell'ambito territoriale di riferimento dei Piani, alle procedure di aggiornamento dei Piani stessi;
- la situazione descritta al punto precedente si è venuta ulteriormente a complicare a seguito dell'adozione ed entrata in vigore, tra il 2013 ed il 2015, delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* e dei *Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA) elaborati ed adottati dalle Autorità di bacino in conformità a quanto disposto dagli artt. 6, comma 1 e 7, comma 8 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 (Direttiva Europea Alluvioni o DEA) allo scopo di meglio garantire, per l'ambito territoriale dei Distretti idrografici, la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e le infrastrutture. Dal momento, infatti, che nel Distretto idrografico del Po i contenuti del PGRA venivano a sovrapporsi parzialmente a quelli dei PAI sopra richiamati, ciascuna delle preesistenti Autorità di bacino ha proceduto all'adozione di Varianti ai suddetti PAI con cui sono state introdotte, nell'ambito delle NA di ciascuno di essi, apposite disposizioni specificamente finalizzate a garantire il coordinamento di tali Piani con il PGRA distrettuale, con particolare riguardo alle procedure di aggiornamento dei Piani stessi;

ATTESO CHE

- la situazione di cui ai punti precedenti rende necessario, per questa Autorità, procedere ad un riesame complessivo di tutti gli strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico attualmente vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, allo scopo di verificarne la congruità rispetto alla disciplina legislativa prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (stabilita anche allo scopo di recepire nel nostro Paese disposizioni di fonte comunitaria) e di procedere, ove ritenuto indispensabile, alla predisposizione di Varianti totali o parziali ai suddetti strumenti di Piano, finalizzate all'adeguamento degli stessi rispetto sia al quadro conoscitivo aggiornato sia al nuovo quadro legislativo ed alla scala distrettuale che caratterizza oggi la pianificazione di bacino di competenza di questa Autorità, la quale, a norma dell'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni attribuite alle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018;
- nelle more dell'attività di revisione complessiva della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico del Distretto idrografico del fiume Po, di cui al punto precedente, è emersa la necessità di procedere ad un preventivo esame delle disposizioni contenute nelle *Norme di Attuazione* dei PAI vigenti nel Distretto, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle procedure di aggiornamento degli elaborati di Piano ivi disciplinate rispetto alle disposizioni recentemente introdotte dal comma 3 dell'art. 54 del D. L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020), che ha integrato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 introducendovi i commi *4bis* e *4ter*;
- a norma delle suddette disposizioni legislative, infatti, la competenza ad approvare gli aggiornamenti dei PAI emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e consistenti in modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di tali Piani derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo è stata attribuita ai Segretari Generali delle Autorità di bacino distrettuali, con la precisazione che gli stessi debbano esercitare tale potestà d'intesa con le Regioni territorialmente competenti e previo parere della Conferenza Operativa e, inoltre, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione in ordine alle proposte di aggiornamento dei PAI sopra menzionate;

CONSIDERATO CHE

- sulla base delle esigenze in precedenza indicate, il Segretario Generale e la Segreteria tecnico operativa di questa Autorità, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e con le Regioni territorialmente interessate hanno pertanto proceduto alle verifiche di cui ai punti precedenti;
- all'esito delle suddette verifiche è stata riscontrata la necessità di procedere ad un adeguamento delle disposizioni delle *Norme di Attuazione* del "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*" (PAI Po) in materia di aggiornamento dei propri Elaborati (con particolare riguardo a quelli di natura cartografica) in quanto dette disposizioni risultano non coerenti con le norme di legge in precedenza richiamate;
- per quanto concerne le analoghe disposizioni in materia di aggiornamento degli elaborati dei rimanenti PAI vigenti nel Distretto, contenute nell'ambito delle rispettive *Norme di*

Attuazione, è stato rilevato che le stesse risultano complessivamente coerenti rispetto alle norme dei commi *4bis* e *4ter* dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., salva comunque la necessità di tener conto, in sede di applicazione di tali NA, del mutato quadro istituzionale conseguente alla soppressione delle precedenti Autorità di bacino interregionali e regionali ed all'istituzione dell'Autorità di bacino distrettuale;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE

- alla luce delle considerazioni sviluppate in precedenza, si rende necessario procedere all'adozione e successiva approvazione, mediante la procedura stabilita dall'art. 68, commi 1 – 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di una Variante al PAI Po avente ad oggetto la modifica degli artt. 1 e 18 delle Norme di Attuazione di detto PAI, al fine di rendere le procedure di aggiornamento degli Elaborati di Piano alle disposizioni di cui ai citati commi *4bis* e *4ter* del suddetto art. 68;
- si rende inoltre necessario stabilire, con valore ed efficacia di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., disposizioni atte a garantire, fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore della Variante di cui al punto precedente, la conformità delle procedure di aggiornamento degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del suddetto PAI Po, oggetto della disciplina dell'art. 18 NA, alle suddette norme dei commi *4bis* e *4ter* dell'art. 68, con particolare riguardo agli aggiornamenti ai suddetti elaborati di Piano proposti dai Comuni in sede di adozione di strumenti urbanistici successivamente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore dell'art. 54 del D. L. n. 76/2020;
- al fine di ottemperare ai principi generali di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, nonché ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità di cui all'art. 63, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 4 del DM 25 ottobre 2016, n. 284, si rende infine necessario dare mandato al Segretario Generale di adottare, uno o più Regolamenti recante la disciplina puntuale delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei *Piani stralcio per l'assetto idrogeologico* (PAI) e delle *Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA) vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, nonché delle procedure per la correzione di errori materiali, nel rispetto di alcuni criteri stabiliti con la presente Deliberazione;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- con riguardo alla porzione del Distretto idrografico nella quale sono tuttora vigenti i PAI adottati dalle Autorità di bacino interregionali del Reno e Marecchia – Conca e dall'Autorità di bacino regionale dei bacini romagnoli, ora soppresse, all'esito delle verifiche di cui in premessa è stato accertato che le procedure disciplinate nell'ambito delle rispettive Norme di Attuazione e relative all'aggiornamento dei rispettivi Elaborati cartografici in cui sono individuate, perimetrare e classificate le aree a pericolosità e a rischio di cui al comma *4bis* dell'art. 68 risultano sostanzialmente coerenti con quanto stabilito da detto comma e dal successivo comma *4ter* del medesimo articolo di legge;
- con riferimento ai suddetti PAI, pertanto, non si ravvisa la necessità di procedere all'adozione di un Progetto di Variante (analogo a quello relativo alle NA del PAI Po) per la modifica delle disposizioni procedurali in tema di aggiornamento dei suddetti elaborati cartografici contenute nelle rispettive Norme di Attuazione, ferma restando comunque la necessità di procedere successivamente ad una revisione integrale di tali PAI nell'ambito di quella di carattere complessivo relativa a tutti gli strumenti della

pianificazione per l'assetto idrogeologico attualmente vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, richiamata in precedenza. Nelle more di tale revisione complessiva si ritiene pertanto che, per il momento, possano continuare ad applicarsi le procedure di aggiornamento attualmente previste dalla Norme di Attuazione dei PAI relativi ai bacini idrografici già di competenza delle citate Autorità interregionali e regionali;

- dal momento, tuttavia, che le NA che disciplinano le procedure di aggiornamento dei suddetti PAI contengono tuttora riferimenti testuali agli organi delle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali e ad un contesto legislativo che risulta significativamente modificato in seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006 e delle successive modifiche e integrazioni dello stesso, si ritiene opportuno stabilire, tramite la presente Deliberazione, alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la coerenza delle procedure di aggiornamento previste dalle NA dei diversi PAI vigenti con l'attuale quadro legislativo ed istituzionale e, comunque, il pieno adeguamento di dette procedure ai requisiti stabiliti, a scala distrettuale, dai commi *4bis* e *4ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell'art. 63 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nelle sedute del 24 novembre e del 16 dicembre 2021;

VISTO, INFINE, il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

P. Q. S.

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione di un Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po – Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”)

1. Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, è adottato il «*Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI Po) – Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”*», (di seguito brevemente definito *Progetto di Variante al PAI Po*) allegato alla presente Deliberazione (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.
2. Il *Progetto di Variante al PAI Po* di cui al comma precedente è adottato al fine di adeguare le procedure di aggiornamento degli Elaborati del PAI Po previste dagli articoli 1 e 18 delle *Norme di Attuazione* alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con particolare riguardo a quelle dei commi *4bis* e *4ter* dell'articolo 68 di tale Decreto legislativo, introdotte dall'art. 54, comma 3 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120).

ARTICOLO 2

(Pubblicazione del Progetto di Variante e procedura di adozione definitiva. Conferenza programmatica)

1. La presente Deliberazione, corredata dal *Progetto di Variante al PAI Po* ad essa allegato, è pubblicata sul sito web dell'Autorità di bacino fino al termine di cui al successivo comma 4. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere, ai fini della pubblicazione, l'avviso dell'adozione della presente Deliberazione alla redazione della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G. U. R. I.)*. Detto avviso è altresì pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate e della Provincia autonoma di Trento.
2. In conformità alle vigenti norme di legge, dalla data di pubblicazione degli elaborati di cui al comma 1 sul sito web dell'Autorità di bacino, il *Progetto di Variante al PAI Po* è reso disponibile al pubblico per 90 giorni, ai fini della consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
3. Ai fini dell'adozione definitiva e dell'attuazione della Variante al PAI in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le Regioni convocano, per l'ambito territoriale di rispettiva competenza, una Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 68, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 152/2006.
4. L'adozione della *Variante al PAI Po* deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sulla G. U. di cui al comma 1 del presente articolo.
5. La *Variante al PAI Po* di cui al comma precedente, a seguito della sua adozione, sarà approvata in conformità a quanto previsto dall'art. 66, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 3

(Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell'approvazione definitiva della Variante alle NA)

1. Al fine di dare immediato adempimento alle disposizioni di cui ai commi 4bis e 4ter dell'articolo 68 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nelle more dell'approvazione definitiva della *Variante al PAI Po* di cui agli articoli precedenti tutte le proposte di aggiornamento degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI predisposte dai Comuni nell'ambito della procedura di formazione ed adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di varianti agli strumenti urbanistici esistenti sulla base della verifica di compatibilità di cui al vigente art. 18, comma 3 delle NA del PAI Po successivamente al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore dei suddetti commi 4bis e 4ter) devono essere trasmesse alla Regione territorialmente competente unitamente alla suddetta verifica di compatibilità ed a idonea documentazione comprovante lo svolgimento e le risultanze della fase di partecipazione in ordine alla proposta stessa in conformità a quanto stabilito dal citato comma 4ter dell'articolo 68.
2. La Regione provvede a trasmettere la proposta del Comune e l'allegata documentazione, di cui al comma precedente, alla Segreteria tecnico operativa Autorità di bacino distrettuale, corredandola altresì con una propria relazione tecnico - istruttoria contenente una valutazione circa la proposta stessa.
3. La Segreteria tecnico operativa dell'Autorità di bacino distrettuale acquisisce il parere regionale espresso con atto formale di Consiglio, di Giunta o di altro organo a ciò competente in base al rispettivo ordinamento (che, qualora favorevole, assume il valore

d'intesa ai sensi dell'articolo 68, comma 4bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) rispetto alla proposta comunale di aggiornamento di cui ai commi precedenti e, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, sottopone quindi la proposta stessa alla Conferenza Operativa, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza. È facoltà della Regione delegare, con atto del Consiglio o della Giunta, l'espressione del parere di cui al presente comma ai rispettivi rappresentanti presso la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale.

4. Sulla scorta della documentazione trasmessa dalla Regione ai sensi del comma 2, dell'intesa regionale e del parere favorevole della Conferenza Operativa di cui al comma precedente, il Segretario Generale approva con proprio Decreto, in conformità al comma 4bis dell'articolo 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli aggiornamenti degli Allegati 4 e 4. 1 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po proposti dai Comuni ai sensi del comma 1 e dispone contestualmente che la Segreteria tecnico - operativa proceda tempestivamente alle modifiche cartografiche di detti Elaborati conseguenti all'approvazione dell'aggiornamento.
5. Il Decreto di approvazione del Segretario Generale di cui al comma precedente è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale. Della sua adozione è data notizia mediante apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione territorialmente competente. La Regione provvede altresì a comunicare l'avvenuta approvazione dell'aggiornamento al Comune interessato. Gli aggiornamenti approvati ai sensi del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Segretario Generale sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale.
6. L'Autorità di bacino può approvare contestualmente più aggiornamenti degli Allegati 4 e 4. 1 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po con un solo Decreto del Segretario Generale, a seguito di un'istruttoria congiunta relativa a più proposte comunali elaborate a norma dei commi precedenti e trasmesse dalla Regione interessata.

ARTICOLO 4

(Conferimento al Segretario Generale del mandato all'adozione di un Regolamento recante la disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali)

1. Si dà mandato al Segretario Generale di adottare—un Regolamento finalizzato a disciplinare in modo puntuale ed uniforme le procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, nonché le procedure per la rettifica di errori materiali degli atti dell'Autorità di bacino distrettuale (ivi comprese le Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente) inerenti alla materia delle modifiche e degli aggiornamenti degli Elaborati dei PAI e del PGRA vigenti.
2. La predisposizione del Regolamento di cui all'articolo 1 sarà effettuata a cura della Segreteria tecnico operativa, nel rispetto delle vigenti leggi e dei principi di sussidiarietà, partecipazione e semplificazione amministrativa, nonché dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità di cui all'art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed all'art.4 del DM 25 ottobre 2016, n. 284, ed inoltre con l'osservanza dei seguenti criteri ed indirizzi:
 - a) prevedere adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica delle aree incluse negli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe del PGRA

- distrettuale, in coerenza con le disposizioni in tema di partecipazione attiva previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- b) prevedere la collaborazione attiva delle Regioni alle istruttorie procedurali (anche per il tramite della stipulazione di accordi e intese con le stesse ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.), con particolare riguardo alle procedure di aggiornamento relative a situazioni di rilevanza esclusivamente locale o comunque territorialmente limitata, anche a mente delle necessità di gestire in modo efficiente le risorse dell'Autorità di bacino distrettuale;
 - c) favorire il più possibile la gestione istruttoria unitaria di più procedimenti di aggiornamento relativi a situazioni analoghe o correlate tra di loro (ad es.: aggiornamenti degli elaborati dei PAI che comportino il conseguente e necessario aggiornamento delle Mappe del PGR e viceversa) sulla base dei sopra menzionati criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché del principio di non aggravio dei procedimenti amministrativi;
 - d) prevedere la predisposizione di strumenti (quali Direttive di piano, verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica ecc.) da utilizzare come necessario supporto tecnico nelle istruttorie delle procedure di aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti ad esse conseguenti;
 - e) prevedere relazioni periodiche del Segretario Generale alla Conferenza Istituzionale Permanente in merito alle attività di aggiornamento degli Elaborati del Piano di bacino distrettuale condotte dall'Autorità nelle ipotesi disciplinate dal Regolamento;
3. In sede di predisposizione del Regolamento di cui ai commi precedenti dovranno in ogni caso essere fatte salve le prerogative per l'attuazione del PAI riconosciute, per i territori di loro competenza, alla Provincia Autonoma di Trento e alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
 4. Il Regolamento di cui al presente articolo sarà adottato dal Segretario Generale previo parere favorevole della Conferenza Operativa e sarà quindi pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Della sua adozione sarà inoltre data notizia sui Bollettini ufficiali delle Regioni territorialmente interessate. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e, da tale data, le procedure in esso disciplinate si applicheranno alle fattispecie di aggiornamento previste dalle NA dei PAI vigenti nel Distretto, dando attuazione operativa alle previsioni contenute nelle suddette NA.
 5. Il Regolamento di cui al presente articolo potrà essere successivamente integrato o modificato con la medesima procedura di cui ai commi precedenti e nel rispetto dei criteri ed indirizzi di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di procedure di aggiornamento dei PAI vigenti nei bacini idrografici di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del comma 1, lett. b dell'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

1. Nelle more di una revisione complessiva di tutti i PAI attualmente vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, finalizzata alla loro omogeneizzazione, nei bacini compresi nel Distretto idrografico del fiume Po di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del comma 1, lett. b) dell'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento dei rispettivi PAI previste e disciplinate nell'ambito delle Norme di Attuazione degli stessi, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi

successivi, stabilite al fine di adeguare le suddette previsioni di Piano alle vigenti norme di legge.

2. Tutte le proposte di aggiornamento dei PAI di cui al comma precedente, predisposte dai Comuni sulla base delle rispettive Norme di Attuazione, sono in ogni caso soggette all'approvazione con Decreto del Segretario Generale secondo quanto stabilito dai commi *4bis* e *4ter* dell'art. 68 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. Ai fini dell'approvazione di cui al comma precedente, i Comuni trasmettono le proposte di aggiornamento degli Elaborati dei PAI di cui al comma 1, predisposte in conformità alle previsioni delle rispettive NA, alle Regioni territorialmente interessate, corredandole in ogni caso con la necessaria documentazione tecnica e con ulteriore idonea documentazione comprovante lo svolgimento e le risultanze della fase di partecipazione in ordine alla proposta stessa in conformità a quanto stabilito dal comma *4ter* dell'articolo 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
4. La Regione provvede a trasmettere la proposta del Comune e l'allegata documentazione, di cui al comma precedente, alla Segreteria tecnico operativa Autorità di bacino distrettuale, corredandola altresì con una propria relazione tecnico - istruttoria contenente una valutazione tecnica circa la proposta stessa.
5. Per le ulteriori fasi della procedura di approvazione degli aggiornamenti di cui al presente articolo trovano applicazione i commi da 3 a 6 del precedente articolo 3.
6. Nell'ambito del Regolamento di cui al precedente articolo 4 potranno essere previste disposizioni finalizzate a specificare, nel dettaglio, le procedure di aggiornamento dei PAI di cui al presente articolo, in conformità e nel rispetto delle previsioni di cui alle NA medesime.

ARTICOLO 6

(Misure temporanee di salvaguardia)

1. Fino all'approvazione definitiva della Variante al PAI di cui al precedente articolo 1, le disposizioni transitorie di cui al precedente articolo 3 assumono il valore e gli effetti di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)

Il Presidente
(Ilaria Fontana)

ALLEGATO A

PROGETTO DI VARIANTE AL “PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO” (PAI PO) - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1 E 18 DELL’ELABORATO 7, RECANTE “NORME DI ATTUAZIONE”

ARTICOLO 1

Nell'ambito dell'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), il comma 10 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

10. *L’aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano è operato con Decreto del Segretario Generale, previo parere favorevole della Conferenza Operativa:*

Elaborato n. 4 “Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali”;

Elaborato n. 5 “Quaderno delle opere tipo”;

Elaborato n. 6 “Cartografia di Piano”:

Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)

Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)

Tav. 3. Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)

Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)

Tav. 5. Sintesi dell’assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d’acqua (scala 1:250.000)

Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)

Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)

Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)

Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)

Elaborato n. 7 “Norme di attuazione”:

Allegato 1 al Titolo III “Bilancio idrico per il sottobacino dell’Adda Sopralacuale”.

ARTICOLO 2

Nell'ambito dell'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), dopo il comma 10 dell’articolo 1 sono inseriti i seguenti commi:

10-bis. *Gli aggiornamenti dell’Elaborato n. 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo” consistenti nelle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio previste dall’articolo 68, comma 4bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché gli aggiornamenti degli Elaborati cartografici del PAI derivanti dalla necessità di adeguamento del PAI medesimo ai contenuti delle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni” del “Piano per la Gestione del Rischio di alluvioni” (PGRA) distrettuale, in adempimento delle finalità di coordinamento stabilite dall’articolo 9 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i., sono approvati dal Segretario Generale previo parere favorevole della Conferenza Operativa con*

le procedure stabilite nell'ambito di un apposito Regolamento, adottato dal Segretario Generale su delega della Conferenza Istituzionale Permanente in conformità ai commi 4bis e 4ter del suddetto art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'articolo 44 delle presenti Norme di Attuazione.

10-ter. Gli aggiornamenti cartografici dell'Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" consistenti nelle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio derivanti da attività di approfondimento poste in essere dai Comuni in sede di formazione e adozione dei propri strumenti urbanistici generali o di loro varianti sono disciplinati dal successivo articolo 18 delle presenti Norme.

ARTICOLO 3

Nell'ambito dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), il comma 11 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

11. I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57, salva la necessità di preventiva approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del PAI - PTCP con Decreto del Segretario Generale ai sensi dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 4

Nell'ambito dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Articolo 18

(Indirizzi alla pianificazione urbanistica)

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle delimitazioni e classificazioni delle aree interessate da fenomeni di dissesto contenute nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti Norme.

2. I Comuni interessati dalla delimitazione cartografica di aree in dissesto contenuta nell'ambito dell'Elaborato n. 2 del PAI, ivi compresi quelli che le Regioni avevano indicato

come esonerati successivamente all'entrata in vigore del DPCM 24 maggio 2001, sono tenuti a conformare le previsioni dei propri strumenti urbanistici alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. A tale scopo, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, detti Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana, Unione di Comuni o Unione Montana di appartenenza.

3. La verifica di compatibilità di cui al comma 2 è effettuata nel rispetto dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 16 del 31 luglio 2003 e dai successivi aggiornamenti della stessa e, in ogni caso, con le seguenti modalità e contenuti:

- a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
- b) delimitazione alla scala del piano urbanistico o di maggior dettaglio delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett. a);
- c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
- d) valutazione della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, alle eventuali misure da adottare, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.
- e) eventuale proposta di aggiornamento della perimetrazione e/o classificazione di aree a pericolosità e a rischio delimitate cartograficamente nell'Elaborato n. 2 del PAI. Tale proposta deve essere comunque predisposta in conformità alla metodologia adottata per la redazione del PAI e corredata da idonea cartografia e da una relazione tecnica atta a comprovare la sussistenza degli elementi necessari per l'ammissibilità dell'aggiornamento stesso, con particolare riguardo a quelli indicati dall'art. 68, comma 4bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

4. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano ad essi la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica di cui al comma precedente, redatta in conformità delle disposizioni ivi richiamate. A seguito dell'adozione, la verifica di compatibilità di cui al comma 3 è sottoposta alla procedura di partecipazione degli interessati unitamente agli altri elaborati dello strumento urbanistico generale o della

sua variante adottati, secondo le disposizioni stabilite dalle norme regionali in materia. In conformità al comma 4ter del citato art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel corso della suddetta procedura devono comunque essere garantite adeguate forme di consultazione e osservazione sulle eventuali proposte di aggiornamento delle aree a pericolosità o a rischio delimitate dall'Elaborato n. 2 del PAI, di cui al comma 3 lettera d.

5. Coerentemente alle procedure urbanistiche vigenti in ogni Regione il Comune trasmette alla Regione la verifica di compatibilità di cui al comma 3, nonché documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali atti deliberativi. La Regione procede a trasmettere tutta la suddetta documentazione all'Autorità di bacino distrettuale congiuntamente ad una relazione istruttoria contenente una valutazione tecnica circa la citata proposta di aggiornamento, predisposta secondo i contenuti previsti dalla Direttiva di cui al comma 3.

6. Il Segretario Generale, sulla base della documentazione di cui al comma precedente e sulla scorta del parere favorevole della Conferenza Operativa e dell'intesa espressa dalla Regione ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. approva con proprio Decreto l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, ai sensi del medesimo comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

7. L'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI di cui al comma precedente produce i suoi effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione del Segretario Generale.

8. I Comuni di cui al precedente comma 2 sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

10. Fatte salve le disposizioni riguardanti gli effetti del presente Piano di cui ai successivi articoli 27 e 39 e qualora ciò sia consentito dalle vigenti norme di legge regionali, i Comuni utilizzano la procedura di cui ai commi precedenti anche per formulare proposte di aggiornamento delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni connesse agli aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato 2 del PAI di cui al presente articolo, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 59 delle presenti Norme. Dette proposte sono approvate dal Segretario Generale in conformità a quanto previsto dal precedente comma 6 e i conseguenti aggiornamenti delle Mappe producono i loro effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione.

11. Le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti cartografici di Piano di cui al presente articolo sono oggetto di disciplina di dettaglio nell'ambito del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 10bis delle presenti Norme.

12. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Autonoma Valle d'Aosta agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli enti competenti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e provinciali, nel rispetto di quanto stabilito in materia dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino - Alto Adige e dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta e dalle relative norme di attuazione.